



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro [REDACTED], a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv. ti **Antonio Iodice**, **Antimo Zarrillo**, come in atti

- *ricorrente* -

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA- Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, l'Ufficio IX - in persona del legale rappresentante p.t. [REDACTED], rapp.to e difeso ai sensi dell'art. 417 bis cpc dai funzionari [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], come in atti

- *resistenti* -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 14.11.2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, deduceva di aver prestato servizio in qualità di docente in forza di plurimi contratti a termine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici in relazione alle annualità indicate in ricorso, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari ad euro [REDACTED] annui per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi della L n. 107 del 1025, art. 1, comma 121. Sosteneva che il mancato riconoscimento del beneficio fosse contrario alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CE, ponendo in essere una discriminazione ai danni dei dipendenti precari, aventi diritto alla formazione al pari del personale docente di ruolo. Chiedeva pertanto accertare e dichiarare il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro [REDACTED] annui tramite la Carta elettronica, come da conclusioni dell'atto introduttivo, vinte le spese.

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva e resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva, come in atti, per il suo rigetto.

La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.



va accertato il diritto dell'istante all'ottenimento del bonus oggetto di causa.

Il ricorso, allora, va accolto, con condanna del Ministero all'erogazione del beneficio.

Risulta, invero, prova della persistenza dell'interesse ad agire, risultando la ricorrente a tutt'oggi inserita nel sistema scolastico.

Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati il ricorso deve essere accolto con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di [REDACTED] per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.

Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.

Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, [REDACTED], definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione del Merito all'assegnazione in favore di parte ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di [REDACTED] per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in [REDACTED] oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione.

Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito

Il Giudice del lavoro

